

Tipologia:	<b>LAVORO</b>			 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	<b>2012711</b>	Data:	<b>05.09.2011</b>	
Oggetto:	<b>Lavori Usuranti</b>			

## LAVORI USURANTI: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELL'INPS

Rif.

- L. n. 247/2007;
- D. Lgs. N. 67/2011;
- Ministero del Lavoro, circolare n. 22/2011 del 10.08.2011;
- INPS, messaggio n. 16762/2011 del 25.08.2011.

Gentile Associato,

in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 67/2011, il Ministero del Lavoro (Circolare n. 22/2011 del 10.08.2011) e, di seguito, l'Inps (Messaggio n. 16762/2011 del 25.08.2011) hanno fornito le prime indicazioni operative per la compilazione e l'inoltro della domanda di accesso al pensionamento anticipato per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al D.Lgs. n. 67/2011.

Di seguito una sintesi degli aspetti più importanti regolati dai richiamati documenti.

### **1. Lavoratori interessati**

Invero pochi sono i chiarimenti forniti in ordine alle categorie interessate dal beneficio disciplinato dal D.Lgs. n. 67/2011. Tanto la Circolare ministeriale, quanto il Messaggio Inps, infatti, si sono limitati a riepilogare le classi di lavoratori che, in quanto svolgenti (*abitualmente*) mansioni "*particolarmente faticose e pesanti*" potranno avere accesso al pensionamento anticipato. Nello specifico:

- lavoratori impegnati nelle mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del DM 19 maggio 1999;
- lavoratori a turni svolgenti attività lavorativa per almeno sei ore nell'intervallo compreso tra la mezzanotte e le cinque del mattino (art. 1, comma 2, lett. d) per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra l'1.07.2008 ed il 30.06.2009, ovvero non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato successivamente alla data dell'1.07.2009;
- lavoratori che prestano attività lavorativa per almeno tre ore nell'intervallo compreso tra la mezzanotte e le ore cinque *per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo*;
- lavoratori addetti alla c.d. linea a catena; sul punto, la Circolare Ministeriale n. 22/2011 ha chiarito che "*..il richiamo testuale ai criteri di cui all'art. 2100 c.c. è evidentemente riferito al vincolo dell'osservanza, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, 'di un determinato ritmo produttivo' o alla valutazione della prestazione 'in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione' e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può*

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

*considerarsi un criterio utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal d.lgs. n. 67/2011”;*

- conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti adibiti a servizio di trasporto pubblico; con riferimento a tale categoria di lavoratori, la Circolare ministeriale ha chiarito che *“in assenza di specifiche indicazioni da parte del Legislatore”*, il limite minimo di capienza deve intendersi comprensivo del posto riservato al conducente.

## **2. Ulteriori condizioni per l'esercizio del diritto**

L'esercizio del diritto di accesso al pensionamento anticipato è subordinato, oltre che alla appartenenza ad una delle categorie espressamente enunciate dal decreto legislativo, anche all'espletamento dei lavori *“particolarmente faticosi e pesanti”* per un periodo di tempo minimo predeterminato dalla stessa normativa, ovvero:

- a. sette anni – da intendersi comprensivi dell'anno di maturazione dei requisiti - negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31.12.2017;
- b. almeno la metà della complessiva vita lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza dall'1.01.2018.

La Circolare ministeriale precisa che, ai fini della verifica della sussistenza di tale ulteriore requisito, dovrà tenersi conto *“dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività”* e quale *“criterio di computo”* individua l'accredito di contribuzione obbligatoria (da considerarsi, tuttavia, *al netto* dei periodi **totalmente** coperti da contribuzione figurativa). Diversamente, si terrà conto, ai fini del computo che occupa, dei periodi *misti*, ovvero nei quali l'accredito di contribuzione obbligatoria sia integrato dall'accredito di contribuzione figurativa (es. in caso di malattia o maternità con integrazioni a carico del datore di lavoro).

## **3. Misura del beneficio**

A regime – e dunque a far data dall'1.01.2013 - i lavoratori interessati dal beneficio potranno conseguire il diritto al trattamento pensionistico con una età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti di cui alla tabella B di cui all'all. 1 della l. n. 247/2007.

Per il periodo compreso tra il 2008 ed il 2012, invece, la normativa detta una disciplina transitoria, prevedendo la maturazione del diritto al trattamento pensionistico:

- a. per il periodo compreso tra l'1.07.2008 ed il 30.06.2009, al raggiungimento di un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella tabella A di cui all'all. 1, l. n. 247/2007;
- b. per il periodo compreso tra l'1.07.2009 ed il 31.12.2009, al raggiungimento di un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella tabella B di cui all'all. 1, l. n. 247/2007;
- c. per l'anno 2010, al raggiungimento di un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e contributiva inferiore di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella tabella B di cui all'all. 1, l. n. 247/2007;

- d. per gli anni 2011 e 2012, al raggiungimento di un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella tabella B di cui all'all. 1 l. n. 247/2007.

Con riferimento alla categoria dei lavoratori a turni di cui all'art. 1, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 66/2003 che svolgano attività in "periodo notturno" per un numero di giorni inferiore a 78 nell'arco dell'anno e che maturino i requisiti di accesso al beneficio a far data dall'1.07.2009, la Circolare ministeriale – sulla scorta della disposizione di cui al comma 6 art. 1 D.Lgs. n. 67/2011 – ha ulteriormente chiarito che la riduzione del requisito di età anagrafica non potrà superare 1 anno per i lavoratori che svolgano tale attività per un numero di giorni lavorativi compreso tra un minimo di 64 ad un massimo di 71 giorni nell'anno e 2 anni per i lavoratori che, invece, svolgano tale attività per un numero di giorni lavorativi compresi tra un minimo di 72 ed un massimo di 77 nell'anno.

La normativa in commento, da ultimo, fa salve le "norme di miglior favore", tuttavia precisando la non cumulabilità tra queste ultime e le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 67/2011.

#### **4. Domanda di accesso al beneficio**

Ricorrendone tutti i presupposti, il lavoratore avente diritto avrà l'onere di presentare all'ente previdenziale di appartenenza (secondo le modalità da questo appositamente individuate) apposita domanda di accesso al beneficio entro i seguenti termini, non perentori:

- a. 30.09.2011, in caso di maturazione dei requisiti agevolati entro il 31.12.2011;
- b. 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati, in tutti gli altri casi.

La presentazione della domanda di accesso al beneficio *in ritardo* comporta comunque, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti, il differimento della data di decorrenza del diritto al trattamento pensionistico anticipato di un mese, in tutti i casi di inoltro entro il mese successivo alla scadenza del termine, di due mesi, in tutti i casi di inoltro della domanda entro due mesi dalla scadenza del termine e di tre mesi in tutti gli altri casi.

La Circolare ministeriale individua altresì il contenuto della domanda di accesso al beneficio e la relativa documentazione a corredo, precisando che **"la documentazione, prodotta in copia, *che il datore di lavoratore è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore entro trenta giorni dalla richiesta, pertanto al massimo entro il 30 settembre 2011, deve riportare, non potendo essere predisposta "ora per allora", la dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale"***.

Ciò detto, in considerazione della duplice circostanza che il termine legale di conservazione della documentazione richiesta è solitamente pari a cinque anni e che i periodi di lavoro usuranti da certificare utili al fine del conseguimento del beneficio possono superare tale termine (come anticipato al punto n.2, lett. a)), nella pratica non si esclude che le aziende non dispongano più dei documenti richiesti e che, pertanto, vengano a trovarsi nella condizione di emettere forzatamente dichiarazioni "ora per allora", magari adducendo ulteriore documentazione con data originaria a sostegno di quella non più disponibile. Anche sul punto si attendono in ogni caso ulteriori chiarimenti.

Per i lavoratori iscritti all'Inps, l'Istituto ha stilato e pubblicato in allegato al Messaggio n. 16762/2011 del 25.08.2011 apposito modello di *"domanda di riconoscimento dei benefici relativi allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti"* (vd. mod. LPFP – cod. AP45 allegato alla presente) e, con

riferimento ai termini di presentazione, ha ulteriormente precisato che le domande di accesso inoltrate prima della pubblicazione del Messaggio stesso saranno ritenute validamente presentate *“ancorché mancanti della specificazione dei periodi di svolgimento delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti e della documentazione rilevante ai fini della procedibilità, purché comunque tali elementi siano integrati entro il 30 settembre 2011”*.

Medesima precisazione in ordine alla validità delle domande inoltrate a far data dal 2.05.2011 è formulata, invero, e con portata *generale* (non circoscritta, quindi, ai soli lavoratori iscritti all’Inps) dalla Circolare ministeriale.

Entrambi i documenti, inoltre, introducono l’onere a carico dell’Ente previdenziale di competenza di formulare tempestiva richiesta di integrazione della domanda con la documentazione specificata dalla Circolare ministeriale a tutti i lavoratori che abbiano provveduto all’inoltro della domanda in data antecedente a quella di pubblicazione dei chiarimenti in commento (10 agosto – Circolare ministeriale - e 25 agosto 2011 – Messaggio Inps).

I testi dei documenti sinteticamente commentati sono editi sul sito [www.dplmodena.it](http://www.dplmodena.it):

<http://www.dplmodena.it/ML%20circ%20n%202022-2011%20-%20lavori%20usuranti.pdf>

<http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fmessaggi%2fmessaggio%20numero%2016762%20del%2025-08-2011.htm>

per ASSOSNAI

i consulenti lavoro

Avv. Claudio Enrico Schiavone

Rag. Antonio Palmisano